

NEWSLETTER

DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE

Progetto dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) con il supporto finanziario della Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS



Il progetto promuove un Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia, strutturato in un ufficio di coordinamento e due antenne territoriali a Milano e Napoli, in grado di monitorare le discriminazioni istituzionali a danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l'assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche.

Con questo progetto, finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS, l'ASGI intende inoltre promuovere e diffondere la conoscenza del diritto anti-discriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione.

Per contatti con il servizio ASGI ed invio materiali attinenti il diritto anti-discriminatorio, scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Coordinamento servizio antidiscriminazioni: antidiscriminazione@asgi.it

Antenna territoriale di Milano: antidiscriminazione milano@gmail.com

Antenna territoriale di Torino: antidiscriminazione torino@gmail.com

Antenna territoriale di Firenze: antidiscriminazione firenze@gmail.com

Antenna territoriale di Roma: antidiscriminazione roma@gmail.com

Antenna territoriale della Calabria: antidiscriminazione catanzaro@gmail.com

Antenna territoriale della Campania: antidiscriminazione napoli@gmail.com

n. III/3 dicembre 2013 - febbraio 2014

Redazione dell'edizione della newsletter conclusa in data 8 marzo 2014

SOMMARIO

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI PROMOSSI DALL'ASGI

1. Tribunale di Monza: Discriminatorio negare alle donne straniere non lungosoggiornanti l'assegno di maternità comunale.
 2. Tribunale di Bologna: Il lungosoggiornante ha diritto all'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore della legge n. 97/2013.
 3. Tribunale di Firenze: I titolari di carta Blu Europa e i familiari di rifugiati hanno pure diritto all'accesso al pubblico impiego.
 4. Accesso degli stranieri alle libere professioni. Esposto del Servizio Antidiscriminazioni dell'ASGI alla Commissione europea.
- Notizie dalle Antenne territoriali ASGI antidiscriminazioni (Milano e Napoli)

NORMATIVA ITALIANA

1. Entrato in vigore il decreto legislativo n. 12/2014 che attua la direttiva europea 2011/51 sull'estensione dello status di lungosoggiornanti ai beneficiari di protezione internazionale.
2. La 'legge di stabilità 2014' estende la 'social -card' anche ai cittadini UE, ai loro familiari, e ai cittadini di Stati terzi lungosoggiornanti.
3. Due circolari INPS sull'estensione dell'assegno INPS nuclei familiari numerosi ai lungosoggiornanti.
4. Circolare del Ministero dell'Interno sulla conservazione del cognome originario anche dopo la concessione della cittadinanza italiana.
5. Parere della Commissione XIV Politiche dell'Unione europea della Camera dei Deputati sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2011/98/UE.

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Diritti civili- Libertà religiosa

1. TAR Brescia: Il piano di Governo del Territorio dei Comuni deve tenere conto anche delle istanze in termini di servizi religiosi delle comunità diverse da quella cattolica presenti sul territorio, tra cui quella islamica.

GIURISPRUDENZA EUROPEA

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Parità di trattamento e libertà di circolazione

1. CGUE: Tre sentenze della Corte di Lussemburgo sul diritto alla libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari.

Divieto di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale

1. CGUE: Il congedo matrimoniale previsto da un contratto collettivo di lavoro va esteso anche al lavoratore che contragga un'unione civile con una persona dello stesso sesso

NEWS ITALIA

1. L'accesso alle cure pediatriche dei figli di stranieri irregolari nella Regione Lombardia
2. L'accesso alle cure pediatriche dei figli di stranieri irregolari nella Regione Emilia - Romagna

NEWS EUROPA

1. Rapporto della Commissione europea sull'attuazione delle direttive antidiscriminatorie
2. Rapporto della Commissione europea sull'attuazione della Decisione-quadro europea sulle norme penali per il contrasto al razzismo e alla xenofobia

3. **Raccomandazione del Consiglio europeo sulle politiche nazionale per un'effettiva integrazione socio-economica delle comunità Rom**

RAPPORTI E DOCUMENTI

CORSI DI FORMAZIONE, SEMINARI E CONVEGNI

LIBRI E RIVISTE

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE, INTERVENTI ED ATTIVITA' PROMOSSE DALL'ASGI

1. Tribunale di Monza: Discriminatorio negare alle donne straniere non lungosoggiornanti l'assegno di maternità comunale

Violato il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 CEDU e all'art. 21 della Carta di Nizza.

L'ordinanza del Tribunale di Monza, sez. lavoro, 28 gennaio 2014, è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_monza_28012014.pdf

Il giudice del lavoro del Tribunale di Monza, con ordinanza dd. 28 gennaio 2014, ha dichiarato discriminatorio il diniego da parte del Comune di Agrate Brianza alla domanda di assegno di maternità comunale presentata da una cittadina straniera, in relazione alla nascita della figlia avuta dal suo convivente cittadino italiano, e ha ordinato all'INPS di corrispondere l'assegno medesimo.

Il diniego era stato notificato dal Comune per mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti richiesto dall'art. 74 d.lgs. n. 151/2001.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Monza ha applicato per analogia la giurisprudenza costituzionale maturata in relazione all'art. 80 c. 19 l. 388/2000, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità del pari requisito del permesso di soggiorno CE per l'accesso a prestazioni sociali che costituiscono diritti soggettivi, rilevandone il contrasto con il divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità di cui all'art. 14 della CEDU, replicato nell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

L'assegno di maternità comunale deve essere richiesto al Comune, ma viene pagato direttamente dall'Inps e spetta alle donne non occupate (nonché a quelle occupate purché non aventi diritto a trattamenti economici di maternità ovvero, per la quota differenziale, a trattamenti di importo inferiore a quello dell'assegno).

2. Tribunale di Bologna: Il lungo soggiornante ha diritto all'assegno INPS per i nuclei numerosi anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore della legge n. 97/2013

Il diritto consegue all'applicazione diretta delle disposizioni della direttiva 109/2003 (Trib. Bologna, sentenza n. 1093/2013).

La sentenza del Tribunale di Bologna, sezione lavoro, n. 1093/2013, è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_bo_23122013.pdf

Il Tribunale di Bologna, sez. lavoro, con sentenza n. 1093/2013 dd. 20 dicembre 2013, ha riconosciuto ad un cittadino marocchino lungosoggiornante il diritto all'erogazione dell'assegno INPS per nuclei familiari numerosi (con almeno tre figli minori) a partire dall'anno 2011, come da sua richiesta presentata l'11 ottobre 2012 e che era stata respinta dal Comune di residenza per mancanza del requisito di cittadinanza italiana o di altro Paese membro dell'Unione europea previsto dall'art. 65 della legge n. 448/1998.

Il giudice di Bologna ha preso atto della modifica intervenuta nel corso del procedimento con l'entrata in vigore della legge n. 97/2013, che ha esteso espressamente il beneficio ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, nonché ai familiari dei cittadini UE titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Tuttavia, il giudice di Bologna ha chiarito che, ancor prima di tale intervento normativo, il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria doveva ritenersi superato, almeno per i cittadini di Paesi terzi lungosoggiornanti, per effetto dell'applicazione diretta delle previsioni della direttiva europea 109/2003 e delle garanzie in essa prevista in materia di assistenza sociale e parità di trattamento per

le prestazioni di assistenza sociale essenziali, tra cui quelle familiari ovvero volte a sostenere i carichi familiari.

La sentenza del Tribunale di Bologna è importante in quanto, almeno implicitamente, ribadisce l'illegittimità del comportamento del Ministero del Lavoro e dell'INPS che hanno inteso riconoscere la titolarità dell'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi a favore dei lungosoggiornanti solo in relazione all'ammontare dell'assegno riferito al secondo semestre dell'anno 2013, sulla base della copertura finanziaria prevista dalle previsioni della legge n. 97/2013 (*si veda in proposito la circolare INPS n. 5/2014, al link:http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3045&l=it).*

L'ASGI ha più volte ribadito l'infondatezza di tale comportamento, in quanto un diritto alla parità di trattamento previsto dalla normativa dell'Unione europea, ed in quanto tale espressione del principio generale di uguaglianza, non può essere soggetto a limitazioni fondate sui vincoli di bilancio degli Stati, come più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. Pertanto, in caso di conflitto tra una norma di diritto interna e quella di diritto UE di immediata e diretta applicazione, la seconda deve prevalere, comportando la necessità di un'interpretazione conforme della prima ovvero della sua disapplicazione (*in proposito si veda al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2934&l=it).*

3. Tribunale di Firenze: l'accesso degli stranieri al Pubblico Impiego va esteso ad ulteriori categorie oltre a quelle previste dalla normativa di settore

Prima pronuncia giurisdizionale dopo l'entrata in vigore della 'legge europea 2013' (Trib. di Firenze, ordinanza 23 gennaio 2014).

L'ordinanza del Tribunale di Firenze, sez. lavoro, 23 gennaio 2014, è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_fi_ord_23012014.pdf

Con ordinanza del 23 gennaio 2014, il Tribunale di Firenze, sez. lavoro, ha accolto il ricorso proposto da ASGI contro l'Università degli Studi di Firenze per aver indetto un avviso di selezione per un posto di tecnico di laboratorio prevedendo il requisito della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea.

Nel corso del procedimento, l'Università di Firenze ha applicato la normativa nel frattempo entrata in vigore, ovvero la legge n. 97/2013, estendendo l'accesso ai rapporti di pubblico impiego anche a familiari di cittadini UE, lungosoggiornanti, rifugiati e titolari della protezione sussidiaria. Secondo il giudice del lavoro di Firenze, tuttavia, la legge n. 97/2013 non ha esaurito le categorie di cittadini stranieri di Paesi terzi aventi diritto alla parità di trattamento nell'accesso all'attività lavorativa in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani, con l'eccezione di quelle attività che implicano l'esercizio di pubblici poteri. La legge n. 97/2013 ha ommesso, infatti, secondo il giudice di Firenze, di prevedere tale diritto anche a favore dei familiari del rifugiato e ai titolari di carta blu UE. Pur facendo espressamente riferimento solo queste due categorie circoscritte, tutelate da fonti del diritto UE, nelle motivazioni il giudice del lavoro cita pure l'art. 2 c. 3 del d.lgs. n. 286/98, che costituisce attuazione della Convenzione OIL n. 143/1975 e che farebbe propendere per la tesi secondo cui gli obblighi internazionali vincolanti per l'Italia consentirebbero l'accesso alla funzione pubblica a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno valido per l'esercizio di attività lavorativa, anche se non lungo soggiornanti.

4. Esposto del Servizio antidiscriminazioni dell'ASGI alla Commissione europea sull'accesso degli stranieri alle libere professioni

L'ASGI lamenta diversi casi di stranieri cui viene impedita l'iscrizione agli albi professionali per mancanza dei requisiti di cittadinanza o di reciprocità.

Il testo dell'esposto del Servizio antidiscriminazioni dell'ASGI alla Commissione europea è leggibile al link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/denuncia_comm_europea_libere_professioni08012014.pdf

Il servizio antidiscriminazioni dell'ASGI ha inviato un esposto alla Commissione europea in merito alle difficoltà incontrate da diversi cittadini stranieri di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia nell'accesso agli albi, registri ed elenchi professionali, al fine di svolgere le libere professioni.

Diverse disposizioni legislative che regolano l'ordinamento di numerose libere professioni in Italia, perlopiù datate nel tempo, ma anche recenti, prevedono la clausola di cittadinanza italiana o di Paese membro dell'Unione europea ovvero, per i cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione europea, la clausola di reciprocità per l'accesso e l'esercizio delle relative libere professioni.

La normativa generale sull'immigrazione (T.U. immigrazione, d.lgs. n. 286/98 ed il relativo regolamento applicativo, d.P.R. n. 394/99), ha previsto una deroga solo temporanea dal requisito di cittadinanza per l'iscrizione di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti ad albi, collegi ed elenchi professionali, da esercitarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge (ovvero entro il 27 marzo 1999). Scaduti i termini di tale deroga, l'iscrizione ad albi, collegi ed elenchi professionali verrebbe subordinata al soddisfacimento del requisito delle quote annuali dei flussi di ingresso con priorità assegnata agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno cinque anni, ma la norma non avrebbe mai trovato effettiva applicazione nella prassi in quanto alcun decreto annuale dei flussi di ingresso ha mai previsto una tale quota.

Il decreto di recepimento nell'ordinamento interno della direttiva europea 109/2003 in Italia ha previsto il principio di parità di trattamento per l'esercizio di attività lavorativa autonoma da parte dei lungosoggiornanti (art. 11 c. 1), prevedendo tuttavia una clausola di deroga che, nelle intenzioni dell'autorità di Governo, vorrebbe far salve le riserve di cittadinanza previste dalla legislazione di settore previgente, tra cui le normative ordinamentali delle libere professioni.

La recente legge di riforma degli ordinamenti professionali e relativo regolamento applicativo (art. 3 comma 5 del D.-L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; art. 2 c. 4 d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137) ha espressamente previsto il divieto di limitazioni discriminatorie, anche indirette, fondate sulla nazionalità, all'accesso e all'esercizio delle libere professioni. Essa dovrebbe, pertanto, consentire l'accesso agli albi, registri ed elenchi professionali, in condizione di parità di trattamento con i cittadini italiani, dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia ed in possesso di un permesso di soggiorno valido per l'esercizio dell'attività lavorativa (anche se non lungosoggiornanti), quindi senza necessità di alcuna verifica di requisiti di cittadinanza o di reciprocità o di sussistenza del meccanismo delle quote numeriche dei flussi di ingresso annuale per motivi di lavoro autonomo. Ciononostante, le prassi messe in atto dagli ordini professionali in Italia nonché dagli organi ministeriali evidenziano come continuano a trovare diffusa applicazione le disposizioni normative ordinamentali delle libere professioni che contengono la clausola di esclusione dei cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione europea, con la sola eccezione nei casi in cui questi siano in grado di dimostrare la sussistenza della condizione di reciprocità e senza che vengano previste esenzioni dalla condizione di cittadinanza o di reciprocità nemmeno per i lungosoggiornanti o i familiari di cittadini UE titolari della carta di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Questi pur dovrebbero godere della parità di trattamento nell'esercizio di attività di lavoro autonome, prevista da norme di diritto dell'Unione europea, salvo nei casi in cui queste attività implicino, anche in via occasionale, la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri,.

L'ASGI ricorda anche il recente pronunciamento del Tribunale di Milano (ordinanza dd. 29 agosto 2013, est. Dossi, causa *Lejda Hasani c. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*, reperibile al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2870&l=it), a seguito di un ricorso avviato da un lungosoggiornante di nazionalità albanese che si era visto notificare il diniego a concorrere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro per mancanza del requisito di cittadinanza italiana o di Paese membro UE o della condizione di reciprocità. Nell'accogliere il ricorso, il giudice del lavoro di Milano ha giustamente richiamato la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, secondo la

quale il principio di uguaglianza e di non discriminazione costituisce 'principio generale del diritto dell'Unione', per cui ogni restrizione e facoltà di deroga contenuta nelle direttive europee, tra cui anche la n. 109/2003, deve essere innanzitutto espressamente ed univocamente esercitata dagli Stati membri in sede di recepimento delle medesime e comunque deve essere interpretata restrittivamente tenendo conto della finalità delle direttive, la quale nel caso della direttiva 109/2003 è l'integrazione dei cittadini di Stati terzi che abbiano soggiornato legalmente a titolo duraturo negli Stati membri (si veda in proposito, CGUE, sentenza 24 aprile 2012, causa Kamberaj c. Provincia autonoma di Bolzano, causa C- 571/10). Pertanto, una corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea secondo il principio della leale cooperazione degli Stati membri e dell'interpretazione della norma interna in maniera conforme a quella del diritto dell'Unione, ovvero in caso di impossibilità di detta interpretazione, la disapplicazione della prima a vantaggio della seconda, porta a respingere la tesi del Governo italiano, secondo cui la formulazione ambigua e generica dell'art. 9 c. 12 del d.lgs. n. 286/98 potrebbe ritenersi legittima espressione del potere di deroga consentito dalla direttiva.

Nell'esposto, il servizio antidiscriminazioni dell'ASGI chiede alla Commissione europea di iniziare un'indagine presso le autorità italiane al fine di verificare l'eventuale violazione di norme del diritto dell'Unione europea e l'apertura di un procedimento d'infrazione. Il servizio antidiscriminazioni dell'ASGI ritiene, infatti, che le prassi di esclusione dei cittadini stranieri di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia dall'esercizio delle libere professioni, frutto anche di una normativa ambigua e poco coerente, sia in contrasto con le disposizioni in materia di parità di trattamento per l'esercizio di un'attività di lavoro autonomo di cui alle direttive 109/2003 e 38/2004 a favore dei cittadini di Stati terzi rispettivamente lungosoggiornanti e familiari di cittadini UE.

NOTIZIE DALLE ANTENNE TERRITORIALI ANTIDISCRIMINAZIONE

Milano

1. Un cittadino straniero lungosoggiornante, assieme ad ASGI ed Avvocati per Niente, ha depositato dinanzi al Tribunale di Milano un ricorso antidiscriminazione contro INPS e Comune di Milano per il riconoscimento del diritto all'assegno nuclei familiari numerosi anche per il primo semestre del 2013, ritenendo che le disposizioni amministrative applicative della legge n. 97/2013 siano in contrasto con la corretta interpretazione della normativa di fonte europea.
2. ASGI, Camera del Lavoro CGIL e cooperativa Ruah, hanno depositato un ricorso antidiscriminazione dinanzi al tribunale di Bergamo contro il comune di Bolgare (prov. di Bergamo) in materia di certificato di idoneità alloggiativa principalmente richiesto ai cittadini extracomunitari per ottenere il permesso di soggiorno o il ricongiungimento familiare. Con una delibera del gennaio 2014, infatti, il Comune di Bolgare ha disposto l'aumento del costo del certificato a 500 € (mentre nella maggior parte dei comuni d'Italia il costo oscilla tra i 30€ e i 50€). L'aumento del costo viene motivato perché nel comune si sarebbero verificati "fenomeni delittuosi" che avrebbe comportato un "gravame" per le casse comunali che l'Amministrazione comunale ritiene "equo addebitarlo alle individualità extracomunitarie". Tale delibera rappresenta una palese violazione dell'art.97 Cost. che prevede l'imparzialità della pubblica amministrazione nonché una discriminazione su base etnica in quanto tale pagamento sproporzionato colpisce collettivamente la popolazione straniera.
3. ASGI, CGIL di Bergamo, e coop. Ruah hanno depositato un ricorso antidiscriminazione di fronte al Tribunale di Bergamo contro Poste Italiane in materia di accesso alla carta acquisti che, per legge, spetta, oltre ai cittadini italiani anche ai cittadini comunitari, ai familiari di cittadini italiani e comunitari e ai lungosoggiornanti. Poste Italiane, infatti, non consente di presentare le domande a tali categorie non avendo aggiornato il programma di compilazione informatico che richiede ancora il possesso della cittadinanza italiana da parte del richiedente. I ricorrenti lamentano inoltre che i siti internet istituzionali (di Poste Italiane, Inps, Ministero del lavoro, Ministero dell'economia e delle finanze) non sono ancora stati modificati e riportano l'erronea informazione che tale prestazione sociale sia riservata ai soli cittadini italiani. Con il giudizio si richiede pertanto di accertare il carattere discriminatorio della grave negligenza delle amministrazioni

coinvolte e si chiede di procedere all'immediata rimozione degli ostacoli burocratici per l'accesso ad una prestazione minima ma essenziale per la tutela dei soggetti più fragili.

4. ASGI ha presentato un ricorso antidiscriminazione dinanzi al Tribunale di Pavia contro il Comune di Voghera e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione al diritto dei cittadini extracomunitari di accedere alle prestazioni di assistenza economica alle medesime condizioni degli italiani. Infatti il comune di Voghera ha previsto – con regolamento 2013 - che i cittadini extracomunitari, al fine di poter accedere ad una serie di prestazioni, debbano presentare una dichiarazione rilasciata dalle autorità dello Stato estero sui beni mobili e immobili eventualmente posseduti all'estero. Tale requisito non è richiesto per i cittadini comunitari e italiani i quali possono invece presentare una semplice autocertificazione. Per tale ragione l'Asgi ha richiesto di accertare e dichiarare il carattere discriminatorio di tale previsione e di ordinare al Comune di modificare il Regolamento consentendo anche ai cittadini extracomunitari di utilizzare l'autocertificazione.
5. ASGI e Avvocati per Niente hanno presentato un ricorso antidiscriminazione dinanzi al Tribunale di Milano contro la Fondazione Banca Del Monte di Lombardia, in relazione ai requisiti da questa richiesti per la partecipazione al concorso " *Progetto Professionalità Ivano Becchi*", tra cui viene inclusa la cittadinanza italiana, comunitaria o il permesso di lungosoggiornante, escludendo dalla partecipazione al bando i cittadini extracomunitari in possesso del solo permesso di soggiorno.

Napoli

1. L'Antenna territoriale antidiscriminazione della Campania ha inviato una lettera di diffida al Comune di Marcianise in relazione all'avviso per una selezione pubblica per titoli e colloquio per il reperimento di figure professionali a cui conferire incarichi per la attuazione del servizio di segretariato sociale, servizio sociale professionale e servizio affidamento familiare dell'ambito territoriale C05, in quanto tra i requisiti di accesso previsti per il concorso vi è quello della "cittadinanza italiana, o di uno Stato membro dell'Unione Europea" (Art. 2 dell'avviso).

L'avviso di selezione sembra infatti ignorare innanzitutto la recente riforma della normativa di settore del Pubblico Impiego, avvenuta con la 'legge europea 2013' (legge n. 97/2013, entrata in vigore il 4 settembre scorso), che ha espressamente esteso anche ai cittadini di Paesi terzi lungosoggiornanti, familiari di cittadini UE e italiani, rifugiati e titolari della protezione sussidiaria, l'accesso alla funzione pubblica. Trattandosi, inoltre, di posizioni lavorative a carattere parasubordinato e che non determinano dunque l'immissione in ruolo nella P.A., non dovrebbe nemmeno trovare applicazione la normativa di settore relativa al Pubblico Impiego. La possibilità, dunque, di partecipazione alla selezione pubblica dei lavoratori di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia dovrebbe essere garantita per effetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2 c. 3 del T.U. immigrazione che richiama la disposizione della Convenzione OIL n. 143/1975.

Con tale diffida, l'Antenna territoriale anti-discriminazioni della Campania ha chiesto di modificare i contenuti dell'avviso pubblico e prorogare i termini venuti di scadenza, onde consentire ai cittadini di nazionalità extracomunitaria in possesso degli altri requisiti soggettivi di richiederne la partecipazione.

NORMATIVA ITALIANA

1. DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12. Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione del permesso UE per lungosoggiornanti ai beneficiari di protezione internazionale

Il testo integrale del decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12 (attuazione della direttiva 2011/51/UE) è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/d_lgs_12_2014.pdf

Il testo della direttiva 2011/51/UE è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/direttiva_ue_2011_51.pdf

Il decreto legislativo entra in vigore il 11/3/2014 e modifica l'art. 9 del t.u. sull'immigrazione consentendo così il rilascio del p.s. CE per soggiornanti di lungo periodo anche ai titolari di protezione internazionale (status di rifugiato o status di protezione sussidiaria). Tale fatto deve essere indicato sul p.s. CE per soggiornanti di lungo periodo, che può essere rilasciato a condizioni facilitate.

Ai sensi del d.lgs. n. 12/2014 i titolari di protezione internazionale potranno ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE per lungosoggiornanti senza necessità di disporre della documentazione relativa all' idoneità dell' alloggio, fermo restando la necessità di indicare un luogo di residenza.

In aggiunta, per i titolari di protezione sussidiaria che si trovano nelle condizioni di vulnerabilità previste dall' art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 140/2005 (minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale), la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali e caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati, concorrerà figurativamente alla determinazione del reddito necessario per acquisire lo status di lungosoggiornante nella misura del 15% del relativo importo.

Ugualmente il calcolo del periodo di soggiorno di cinque anni necessario per il rilascio del permesso di soggiorno UE per lungosoggiornanti sarà effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale. Ai fini del conseguimento dello status di lungosoggiornante, i titolari di protezione internazionale sono esentati dal test di conoscenza della lingua italiana previsto per gli altri cittadini di Paesi terzi.

Conseguendo il permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti i titolari di protezione internazionale possono accedere alle possibilità di circolazione all'interno dei Paesi membri UE che hanno partecipato all'adozione della direttiva 109/2003 (escludendosi dunque il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca), per motivi di lavoro o di studio, alle condizioni e nei limiti che ciascun Paese membro ha fissato sulla base degli artt. 14 e 15 della direttiva 109/2003.

2. Estesa la 'social card' anche a cittadini UE e loro familiari e ai cittadini di Stati terzi lungosoggiornanti

La previsione contenuta nella 'legge di stabilità 2014' in risposta ad una procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* ("Legge di stabilità 2014"), entrata in vigore il 1 gennaio 2014, include anche una disposizione (art. 1 comma 216) che dispone la modifica all' art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che aveva introdotto il beneficio della 'carta acquisti' (social card) per i soli cittadini italiani. Detto beneficio prevede la corresponsione di un contributo bimestrale di 80 euro ai cittadini meno abbienti di età superiore ai 65 anni e ai bambini di età inferiore ai 3 anni per acquisti di generi alimentari e il pagamento di bollette energetiche attraverso una carta elettronica rilasciata da Poste italiane.

L'esclusione dal beneficio dei cittadini di Stati membri dell'Unione europea, così come dei cittadini di Stati terzi, inclusi quelli appartenenti a categorie protette dal diritto UE quali i familiari di cittadini UE, i rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e i lungo soggiornanti, era stata oggetto di un esposto alla Commissione europea presentato dal Servizio antidiscriminazioni dell'ASGI ([in http://www.asgi.it/public/parser_download/save/complaint_carta_acquisti06042011.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/complaint_carta_acquisti06042011.pdf)) A seguito di tale esposto, la Commissione europea aveva avviato una consultazione con il governo italiano nell'ambito del programma europeo EU Pilot. Nel tentativo di evitare la procedura di infrazione del diritto UE dinanzi alla Corte di Giustizia europea, il Governo italiano aveva varato nel febbraio 2012 l'art. 60 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, poi convertito in legge dal Parlamento, che aveva introdotto un nuovo beneficio denominato 'carta acquisti sperimentale' destinato ai Comuni con più di 250 mila abitanti e questa volta esteso anche a cittadini UE e loro familiari, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e lungosoggiornanti. Tuttavia, il nuovo beneficio della 'carta acquisti sperimentale' si veniva ad aggiungere a quello già esistente, applicabile invece sull'intero territorio nazionale e che continuava a trovare applicazione a favore dei soli cittadini italiani.

Per tale ragione, la Commissione europea ha ritenuto che le nuove disposizioni sulla 'carta acquisti sperimentale' non fossero sufficienti ed adeguate a porre rimedio a quei profili discriminatori e contrari al diritto UE contenuti nelle disposizioni della legge n. 133/2008 e pertanto ha avviato una procedura formale di infrazione del diritto UE (n. 2013/4009).

A fronte di tale procedura di infrazione, con la 'legge di stabilità 2014', il Governo ed il Parlamento italiano hanno rimosso i profili discriminatori nell'accesso a tale beneficio sociale, almeno quelli contrari al diritto dell'Unione europea, prevedendo l'estensione del beneficio anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e loro familiari e ai cittadini di Stati terzi non membri UE soggiornanti in Italia con il permesso di soggiorno per lungosoggiornanti di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 286/98. L'estensione deve ritenersi operante anche per rifugiati e titolari di protezione sussidiaria che pure sono equiparati ai cittadini italiani nell'ambito dell'assistenza sociale per effetto della convenzione ONU di Ginevra del 1951 e delle norme della direttiva europea n. 83/2004, così come recepita dal d.lgs. n. 251/2007 (art. 27), così come del resto avvenuto per la 'carta acquisti sperimentale'.

A seguito del prevedibile sensibile aumento della platea dei beneficiari, la 'legge di stabilità' ha previsto un incremento degli stanziamenti tanto per il beneficio della carta acquisti ordinaria, applicabile a tutto il territorio nazionale, quanto per quella sperimentale applicabile nei Comuni con più di 250 mila abitanti (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona), nei limiti di un fondo pari a 50 milioni annui, e nei Comuni delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), per le quali il beneficio è stato esteso per effetto dell'art. 3, commi da 2 a 5, del D. L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, che aveva stanziato un fondo nei limiti di 140 milioni di euro per il 2014 e di 27 milioni per il 2015.

Il comma 216 dell'art. 1 della "legge di stabilità" pone uno stanziamento in materia, pari a 250 milioni di euro per il 2014, e demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia la determinazione di una quota di risorse da destinare alle aree territoriali non ancora coperte dalla sperimentazione, con il relativo riparto delle somme, sia la definizione delle modalità di prosecuzione del programma carta acquisti.

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). (13G00191) (GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2014

Art. 1

216. All'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «di cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,». Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro. In presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, con

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalita' di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui all'articolo 81, commi 29 e

seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non specificato nel presente comma, l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalità attuative di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.

3. Assegno familiare per famiglie numerose : estensione dei beneficiari

Due circolari dell'INPS del 15 gennaio 2014 informano i Comuni. Domande entro il 31 gennaio dell'anno successivo.. ASGI : diritto all'assegno anche prima del 1° luglio 2013 .

Il testo integrale della Circolare dell'INPS n. 5/2014 è reperibile al link:

<http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%205%20de%201%2015-01-2014.htm&iDDalPortale=&iDLink=-1>

Art. 13 della Legge n. 97/2013. Estensione del diritto all'Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dal Comune (art. 65 legge n. 448/98) ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Interpretazione del ruolo dei "familiari". Individuazione dei familiari dei cittadini italiani e dell'Unione Europea e dei familiari dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.

Il testo integrale della Circolare INPS n. 4/2014 è reperibile al link:

<http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%204%20de%201%2015-01-2014.htm&iDDalPortale=&iDLink=-1>

Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni – Art. 65 legge n. 448/1998 modificato dall'art. 13 legge n.97/2013. Estensione del diritto all'Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori ai cittadini di Paesi Terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Con la presente circolare vengono illustrate le modifiche apportate all'art.65 della legge n.448/98 dall'art.13, comma 1, della legge n.97/2013 in riferimento all'estensione ai cittadini di Paesi Terzi che siano soggiornanti di lungo periodo del diritto all'Assegno per il Nucleo familiare erogato dai Comuni di residenza per i nuclei familiari con almeno tre figli minori.

L'INPS ha emanato due circolari con le quali informa circa l'estensione del beneficio dell' Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dal Comune (art. 65 legge n. 448/98) a due nuove categorie di aventi diritto: i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo nonché i familiari dei cittadini italiani, dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Con la circolare n. 5/2014 l'INPS ha fornito indicazioni per l'individuazione dei familiari .

Contesto

Le disposizioni applicative dell'art. 65 della l. n. 448/1998 (D.M. 21.12.2000, n. 452) prevedono che la domanda per l'erogazione del beneficio debba essere presentata al Comune di residenza da uno dei due genitori in possesso del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria o dello status di rifugiato, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio. I Comuni sono dunque titolari del potere concessorio del beneficio, il quale tuttavia viene successivamente erogato dall'INPS sulla base degli elenchi dei nominativi trasmessi dai Comuni.

Tale assegno è previsto dall'art. 65 della L. n. 448/1998 che aveva introdotto un requisito di cittadinanza italiana ai fini dell'accesso al beneficio sociale. Successivamente, l'art. 80 della l. n. 388/2000 aveva esteso detto beneficio anche ai nuclei familiari ove il soggetto richiedente sia un cittadino comunitario. Con circolare n. 9 dd. 22/01/2010, l'INPS aveva riconosciuto ai cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato politico o della protezione sussidiaria il diritto di accedere al suddetto assegno poiché l'art. 27 del Decreto legislativo 251/07, di recepimento della direttiva CE 2004 /83 (relativa all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa della protezione internazionale) ha riconosciuto il diritto per tali soggetti di godere del medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.

La "novità" dell'estensione del beneficio grazie alle azioni ASGI

Finalmente, con la legge n. 97/2013, le disposizioni legislative hanno esteso tale beneficio anche ai nuclei familiari ove il richiedente sia un cittadino di un paese terzo titolare di un permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti di cui all'art. 9 del T.U. immigrazione e ai familiari dei cittadini comunitari. Questo in linea con l'art. 11 c. 1 della direttiva europea n. 109/2003 che prevede a favore dei lungo soggiornanti una clausola di parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali in materia di prestazioni di assistenza sociale.

Il legislatore italiano aveva recepito tale direttiva con il d.lgs. n. 3/2007 senza prevedere alcuna deroga all'applicazione di detto principio (né una deroga sarebbe stata ammissibile essendo l'assegno per i nuclei familiari numerosi una prestazione a sostegno del reddito in relazione ai carichi familiari e dunque prestazione essenziale secondo l'autonomo significato comunitario della definizione alla luce del considerando n. 13 della direttiva comunitaria n. 109/2003/CE).

Solo a seguito dell'avvio formale di una procedura di infrazione del diritto UE da parte della Commissione europea, il legislatore italiano ha deciso di prevedere esplicitamente il diritto dei lungosoggiornanti all'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi, avvenuto con la legge n. 97/2013 ("legge europea 2013") (in proposito si veda: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2866&l=it)

E' discriminazione far partire l'assegno dal 1° luglio 2013

Nella circolare n. 4/2014 l'INPS informa che "A far data dal 2013, pertanto, la domanda per ottenere la prestazione in oggetto, può essere presentata per i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. I Comuni potranno, conseguentemente, accogliere le domande presentate dai nuovi beneficiari a partire dal 1 luglio 2013.

I comuni procederanno, altresì, a riesaminare le istanze presentate anteriormente al 1 luglio 2013 per la verifica e la conformità dei requisiti richiesti i cui effetti decorreranno, in ogni caso, dal 1 luglio 2013."

La norma della legge n. 97/2013 non può, tuttavia, intendersi costitutiva del diritto al beneficio da parte del cittadino di Stato terzo lungosoggiornante, in quanto tale diritto preesisteva anche in precedenza per effetto della norma sulla parità di trattamento contenuta nella direttiva europea n. 109/2003, di immediata e diretta applicazione nell'ordinamento interno dal momento in cui sono venuti in scadenza i termini per la sua trasposizione (23 gennaio 2006) ed in conformità alla quale dovevano essere interpretate le norme interne preesistenti alla legge n. 97/2013. Di conseguenza, i cittadini di Stati terzi non membri UE lungosoggiornanti che fanno richiesta del beneficio entro il 31 gennaio 2014 hanno certamente diritto a riceverne l'intero ammontare corrispondente all'intera annualità dell'anno 2013 e qualora ciò venisse negato potranno depositare un ricorso anti-discriminazione all'autorità giudiziaria civile.

4. I cittadini stranieri possono conservare il cognome originario anche dopo la concessione della cittadinanza italiana

Una circolare del Ministero dell'Interno pone fine ad una prassi contraria ai principi europei e costituzionali.

Il testo della circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, n. 14424 dd. 23.12.2013, è scaricabile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/min_int_circolare_14424_23122013.pdf

Con la circolare 14424 dd. 23 dicembre 2013, il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, ha dato disposizioni affinché lo straniero che acquista la cittadinanza italiana possa conservare il proprio cognome originario, senza che questo possa essere modificato mediante l'attribuzione del cognome paterno da parte del decreto di conferimento della cittadinanza.

La questione è sorta poiché il Ministero dell'Interno - Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione -, competente per le procedure di cittadinanza, ai fini della stesura del decreto di conferimento della cittadinanza italiana, utilizzava i criteri della legge italiana per la formazione del cognome, imponendo quello paterno, mentre in diversi ordinamenti stranieri il cognome registrato alla nascita non coincide con quello paterno: dai paesi latinoamericani che prevedono l'attribuzione al minore sia del primo cognome paterno sia del primo cognome materno, ai paesi di tradizione islamica (come nel caso dell'Egitto) ove la parte costituente il cognome è formata dal nome del padre, del nonno o del bisnonno; alla Macedonia e Bulgaria che attribuiscono alla persona di sesso femminile il cognome paterno, ma declinato. Ugualmente, in alcuni Paesi dell'Est europeo, come la Polonia, a seguito del matrimonio, le donne abbandonano o aggiungono al cognome originario quello del coniuge.

La questione era stata sollevata dall'ASGI già nel 2009 con una lettera (disponibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_asgi_cognomi_cittadinanza_020209.pdf) in cui si evidenziavano i profili di illegittimità di tale prassi per contrasto con i principi del diritto dell'Unione europea in materia di libertà di circolazione e di divieto di discriminazioni e con quelli costituzionali del rispetto dell'identità personale e della vita privata e familiare, quali diritti fondamentali della persona.

La prassi del Ministero dell'Interno aveva inoltre determinato un inutile aggravio burocratico sulle Prefetture e gli Uffici di Stato civile, in quanto successivamente al cambio del cognome in sede di conferimento della cittadinanza, le neocittadine italiane si rivolgevano ai Prefetti per presentare istanza di riattribuzione del cognome originario ai sensi del d.P.R. n. 54 dd. 13 marzo 2012, con conseguenti nuove procedure di trascrizione del cognome presso gli ufficiale di Stato civile (si veda al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2848&l=it).

Il nuovo orientamento del Ministero dell'Interno giunge anche a seguito di un parere del Consiglio di Stato, che aveva confermato il carattere illegittimo della prassi ministeriale.

Il Ministero dell'Interno fondava la propria prassi sulle disposizioni della legge n. 218/1985 in materia di diritto internazionale privato, secondo cui la determinazione del cognome di una persona dipende dalla legge dello Stato di cui questi è cittadino, così come dalla legge di ratifica della Convenzione di Monaco del 1980 (legge n. 950 dd. 19.11.1984), secondo cui in “caso di cambiamento della nazionalità, viene applicata la legge dello Stato di nuova nazionalità”.

Recependo il parere del Consiglio di Stato, la circolare ministeriale sottolinea come la prassi del cambiamento del cognome in sede di conferimento della cittadinanza, appariva contraria ai principi del diritto dell'Unione europea, costituendo tanto un ostacolo alla libera circolazione dei cittadini UE quanto una discriminazione ed una lesione di diritti fondamentali alla personalità e al rispetto della vita privata e familiare, riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e dalla Carta europea dei diritti fondamentali (Carta di Nizza). Questo anche sulla base degli obblighi derivanti dal rispetto di due sentenze della Corte di Giustizia europea (C-353/06 e C-148/02).

Facendosi riferimento a diritti fondamentali della persona, il Ministero dell'Interno riconosce che i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea non devono trovare applicazione solo nei confronti dei cittadini di altri Paesi UE, ma anche nei confronti dei cittadini stranieri di Paesi terzi che si trovassero nella medesima situazione.

Fondandosi sul parere reso dal Consiglio di Stato, il Ministero dell'Interno rileva come l'incongruenza tra le fonti del diritto comunitario e quelle di derivazione dal diritto internazionale pattizio cui l'Italia aderisce deve risolversi a favore delle prime, determinando la disapplicazione delle seconde. Questo sulla base dell'art. 351 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea per cui gli Stati membri devono assumere le necessarie misure per rimuovere le divergenze col diritto comunitario che possano derivare dall'applicazione di trattati internazionali cui lo Stato membro aderisce.

Per tale ragione, il Ministero dell'Interno ha disposto quindi per la disapplicazione della norma della legge n. 950/84 che veniva interpretata nella direzione di disporre il cambiamento del cognome della neo – cittadina italiana, quando quello originario era difforme dal quello paterno.

Uguualmente, la circolare del Ministero dell'Interno dispone che, nella stesura del decreto di conferimento della cittadinanza italiana, antecedente al giuramento, si dovrà tenere conto delle modalità di trascrizione dei caratteri non ricompresi nell'alfabeto latino conformemente alle disposizioni impartite con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione del 2 febbraio 2009. Sarà, quindi, consentito al richiedente, al momento della presentazione dell'istanza, indicare gli elementi del proprio nome così come specificati nell'atto di nascita. Il decreto di conferimento della cittadinanza recherà tali generalità.

5. Recepimento della direttiva 2011/98: La Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera dei Deputati esprime un parere che accoglie integralmente i rilievi e le proposte avanzate dall'ASGI

I termini di recepimento della direttiva scaduti il 25 dicembre 2013.

Il testo del parere della Commissione XIV Politiche dell'UE della Camera dei Deputati sullo schema di d.lgs. di recepimento della direttiva 2011/98/UE è reperibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/parere_commissione_xiv_210114.pdf

Il testo della direttiva 2011/98/UE è reperibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/direttiva_ue_2011_98.pdf

Il testo dello schema di decreto legislativo presentato dal Governo di recepimento della direttiva 2011/98/UE, è reperibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/schema_d_lgs_governo_direttiva_2011_98.pdf

Il testo della relazione illustrativa allo schema di d.lgs. del governo di recepimento della è reperibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/schema_d_lgs_governo_dir_2011_98_rel_ill.pdf

Il documento dell'ASGI contenente una proposta di parere parlamentare sullo schema di d.lgs. di recepimento della direttiva 2011/98/UE è reperibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/asgi_proposta_parere_commissione_rec_dir_2011_98.pdf

La relazione di accompagnamento al documento ASGI contenente la proposta di parere parlamentare sullo schema di d.lgs. di recepimento della direttiva, è reperibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/asgi_proposta_parere_commissione_rec_dir_2011_98_rel_azione.pdf

Nella seduta del 21 gennaio 2014, la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera dei Deputati ha espresso un parere sullo schema di decreto legislativo presentato dal Governo recente recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno

Stato membro. I termini per il recepimento della direttiva nell'ordinamento interno degli Stati membri sono scaduti il 25 dicembre scorso.

La Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso, a maggioranza, un parere favorevole allo schema di decreto legislativo, prevedendo tuttavia una serie di condizioni e osservazioni, rilevando che il testo proposto dal Governo non ottempera a molte delle disposizioni previste dalla direttiva, sia omettendo di semplificare il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno, sia di rimuovere norme vigenti che impediscono la parità di trattamento per i titolari del permesso unico.

Grazie al lavoro e all'impegno del deputato Giuseppe Guerini (PD), relatore del provvedimento, il parere espresso dalla Commissione ha recepito i rilievi e le proposte che erano state avanzate dall'ASGI in un documento inviato ai parlamentari.

Il parere della Commissione parlamentare non è vincolante, ma il Governo potrà tenerne conto in sede di definitiva e prossima approvazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/98/UE.

Nel suo parere la Commissione parlamentare rileva come l'obiettivo della direttiva europea di semplificare ed unificare in un unico procedimento rilascio del permesso di soggiorno e autorizzazioni al lavoro, richiederebbe l'abrogazione dell'istituto del 'contratto di soggiorno', che appare oltremodo incompatibile con il principio di parità di trattamento di cui alla Convenzione OIL n. 143/75. Nel parere espresso dalla Commissione, inoltre, viene chiesto al Governo di introdurre nel testo definitivo del decreto legislativo una previsione che assicuri un'adeguata informazione del titolare del permesso unico di soggiorno sui diritti conferitigli dal permesso medesimo.

Riguardo al principio di parità di trattamento previsto dall'art. 12 della direttiva 2011/98, il parere della Commissione XIV chiede al governo di estendere, in sede di recepimento della direttiva europea, l'accesso al pubblico impiego anche ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti con il permesso unico per lavoro, alle medesime condizioni previste per i cittadini UE e loro familiari, per i lungosoggiornanti, i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria. Ugualmente, il parere della Commissione chiede al Governo di abrogare espressamente quelle disposizioni risalenti al R. D. 148/1931, ancora largamente applicate, che impediscono l'accesso degli stranieri di Paesi terzi ai rapporti di impiego nelle imprese del trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

Riprendendo quanto aveva sostenuto ASGI nel suo documento, la Commissione XIV Politiche dell'UE rileva giustamente nel suo parere che, contrariamente a quanto asserito dal Governo nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo di recepimento, la nozione di 'sicurezza sociale' contenuta nella direttiva 2011/98 e in relazione alla quale viene previsto un principio di parità di trattamento a favore dei titolari del permesso unico per lavoro, non deve essere intesa nell'accezione propria del diritto interno e quindi limitata alle prestazioni nell'ambito pensionistico aventi carattere contributivo, bensì in quella propria del diritto dell'Unione europea sulla base della lettura combinata degli artt. 3 comma 3 e art. 70 del Regolamento n. 883/2004. Sulla base di tale previsioni, debbono essere considerate quali prestazioni di 'sicurezza sociale' non solo quelle prettamente pensionistiche, ma anche quelle c.d. 'miste', ovvero aventi carattere assistenziale da un lato in quanto non sorrette da meccanismi contributivi e finanziate dalla fiscalità generale, ma che dall'altro costituiscono diritti soggettivi, in quanto criteri e condizioni per l'accesso sono regolati dalla normativa interna senza margini di discrezionalità lasciati alle P.A.

Pertanto, sulla base di quanto previsto dalla direttiva 2011/98, dovrebbe essere garantita la piena parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti titolari del permesso di soggiorno unico per lavoro e cittadini nazionali con riferimento perlomeno a quelle prestazioni elencate nell'allegato X (già allegato II-bis) al Regolamento 883/2004, introdotto con Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, (tra cui l'assegno sociale) così come alle "prestazioni familiari" ovvero quelle "prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari" (art. 3 c. 1 lett. j) e art. 1 lett. z) Reg. CE n. 883/2004), inclusi gli assegni speciali di nascita o di adozione, in quanto l'Italia non ha menzionato alcuno di essi nell'apposito allegato I al Regolamento.

Pertanto, la Commissione giustamente rileva come, per ottemperare agli obblighi derivanti dalla direttiva 2011/98, il decreto legislativo di recepimento dovrebbe adeguare tutta una serie di normative di settore nell'ambito del welfare che attualmente contengono clausole di esclusione dei lavoratori di Paesi terzi da determinate prestazioni di assistenza sociale poichè , in caso contrario, l'Italia sarebbe esposta al rischio di possibili procedure di infrazione del diritto UE (si pensi ad esempio all'assegno sociale, all'assegno INPS nuclei familiari numerosi, all'assegno di maternità comunale, alla carta acquisti).

In materia di parità di trattamento nell'accesso ai beni e servizi offerti al pubblico, incluse le procedure per l'ottenimento di un alloggio, previsto dalla direttiva 2011/98, il parere della Commissione ritiene che il decreto legislativo di recepimento dovrebbe prevedere l'abrogazione della norma introdotta con l'art. 11 c. 13 della legge n. 133/2008 che ha subordinato per i soli cittadini di Paesi terzi l'accesso al fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione al requisito del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione. La Commissione rileva come tale norma dovrebbe già ritenersi incompatibile con il principio di parità di trattamento di cui alla direttiva 109/2003 sui lungo soggiornanti, come si evince dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea nel caso Kamberaj c. Provincia autonoma di Bolzano (sentenza 24 aprile 2012, causa C- 571/10).

La Commissione XIV Politiche dell'Unione europea rileva inoltre nel suo parere che l'art. 10 della direttiva 2011/98 richiede che l'importo dei diritti richiesti per il rilascio del permesso unico lavoro deve essere proporzionato e basato sui servizi effettivamente prestati per il trattamento delle domande, mentre attualmente viene a finanziare in parte un 'fondo per il rimpatrio' estraneo alla procedura di rilascio dei permessi di soggiorno. Ugualmente la Commissione chiede nel suo parere che il decreto di recepimento contenga disposizioni per la semplificazione delle procedure per il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali.

L'ASGI esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione XIV Politiche dell'Unione europea ed in particolare dal suo relatore, il deputato Giuseppe Guerini, e confida che il Governo terrà conto di tale parere in sede di stesura definitiva del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/98.

GIURISPRUDENZA ITALIANA

DIRITTI CIVILI – LIBERTA' RELIGIOSA

1. TAR Brescia: Il Piano di Governo del Territorio dei Comuni deve tenere conto anche delle istanze in termini di servizi religiosi delle comunità diverse da quella cattolica, tra cui quella islamica, presenti sul territorio

Il Presidente della Regione Lombardia reagisce alla sentenza con un tweet ingiurioso: "Fermare il virus".

La sentenza del TAR Lombardia, sez. di Brescia, n. 1176/2013 dd. 28 dicembre 2013, è reperibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tar_lombardia_1176_2013_28122013.pdf

Il TAR Brescia, con la sentenza n. 1176/2013 dd. 28 dicembre 2012, ha parzialmente accolto il ricorso presentato dall'Associazione Culturale Islamica 'Muhammadiyah' di Brescia contro il Comune di Brescia in quanto quest'ultimo, nell'approvare il Piano di Governo del Territorio (PGT), non ha considerato le esigenze delle comunità religiose di fede diversa da quella cattolica, e specificatamente di quella islamica, in termini di servizi religiosi. Ugualmente, il TAR Brescia ha accolto il ricorso dell'associazione culturale islamica nella parte in cui questa lamentava l'inclusione, nell'ambito del PGT, dell'edificio della propria sede

all'interno dei nuclei di antica formazione con il conseguente assoggettamento ad una disciplina limitativa ai soli interventi di restauro, manutenzione e risanamento conservativo.

I giudici amministrativi di Brescia non hanno accolto l'argomentazione del Comune di Brescia secondo cui il ricorso doveva essere ritenuto inammissibile per mancanza della qualifica di 'associazione esponenziale' degli interessi di una categoria di consociati in quanto l'associazione ricorrente non avrebbe il 'monopolio' delle attività religiose della comunità islamica e non la rappresenterebbe per intero. I giudici amministrativi fanno presente come sia dato di comune esperienza che la religione islamica così come altre diverse da quella cattolica, è organizzata in una struttura diversa da quella unitaria e piramidale per cui se valesse l'argomentazione del Comune, verrebbe negata la tutela giurisdizionale ad un vasto insieme di interessi, in contrasto con i principi democratici dell'ordinamento.

Secondo i giudici amministrativi di Brescia, la legge regionale della Lombardia n. 12/2005, obbliga i Comuni, nella redazione del PGT, a predisporre un Piano dei servizi in relazione alle funzioni insediate nel territorio comunale e tra questi devono essere considerate anche le "attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi", da pianificare valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile nell'ambito del Comune, previa convenzione tra le associazioni e il Comune interessato. La stipula di una convenzione con gli enti ed associazioni religiose deve ritenersi necessaria –continuano i giudici amministrativi - solo nei casi in cui si debbano realizzare opere con 'contributi e provvidenze' pubbliche, ma non per la semplice programmazione dei servizi religiosi, perchè altrimenti si realizzerebbe una indebita interferenza nel diritto fondamentale alla libertà religiosa di cui all'art. 19 Costituzione, all'art. 9 della CEDU e all'art. 10 della Carta europea dei diritti fondamentali, in quanto in tal modo il Comune potrebbe scegliere in modo discrezionale di promuovere o altrimenti avversare una qualche confessione religiosa rispetto ad altre.

Alla luce di quanto sopra, i giudici amministrativi di Brescia hanno rilevato che nel redigere il Piano dei servizi, il Comune di Brescia ha considerato soltanto i servizi religiosi collegati alla Chiesa cattolica, nonostante la presenza a Brescia di comunità di cittadini di religione musulmana sia fatto notorio. Pertanto ha disposto l'annullamento della delibera di approvazione del PGT nella parte in cui omette di apprezzare, attraverso una corretta e completa istruttoria, quali e quante realtà sociali espressione di religioni non cattoliche, in specie islamiche, esistano nel Comune, e di valutare le loro istanze in termini di servizi religiosi e di decidere in che misura possono trovare soddisfazione nel Piano dei servizi.

Il TAR Brescia ha annullato anche la parte della delibera di approvazione del PGT in cui imprime all'edificio in cui ha sede l'associazione islamica ricorrente la classificazione di nucleo di antica formazione, ritenendo tale scelta priva di giustificazione ed arbitraria, contrastando in modo netto con la tipologia dell'immobile, privo di pregio architettonico.

Da segnalare, infine, la reazione alla sentenza del TAR Brescia del Presidente della Regione Roberto Maroni che ha fatto circolare un tweet annunciando che "la Regione sta studiando ricorsi e rimedi per impedire la diffusione del virus". L'utilizzo attraverso un social network, che costituisce uno 'spazio pubblico', come di recente riconosciuto dalla giurisprudenza di Cassazione, di un'espressione che associa evidentemente l'espressione della libertà del culto della fede islamica ad una malattia infettiva, è certamente atto di estrema gravità, soprattutto se compiuto dal massimo rappresentante istituzionale della comunità regionale, per cui potrebbero esserci gli estremi per l'applicazione della fattispecie penale dell'istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi religiosi ovvero di quella civile della molestia a sfondo religioso.

GIURISPRUDENZA EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Parità di trattamento e libertà di circolazione

1. CGUE: Tre importanti sentenze interpretative sul diritto alla libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari

Interpretata la nozione di discendente 'a carico' del cittadino dell'Unione. I periodi di detenzione non possono essere presi in considerazione per l'acquisto del titolo di soggiorno permanente o della tutela rafforzata contro l'allontanamento.

La sentenza della Corte di Giustizia europea, Flora May Reyes contro Migrationsverket (causa C-423/12), è reperibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cgue_16012014_423_12.pdf

La sentenza della Corte di Giustizia europea, Onuekwere /Secretary of State for the Home Department UK (causa C-378/12), è reperibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cgue_16012014_378_12.pdf

La sentenza della Corte di Giustizia europea, M.G. / Secretary of State for the Home Department UK (causa C-400/12), è reperibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cgue_16012014_400_12.pdf

In data 16 gennaio 2014, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha emanato tre importanti sentenze in materia di libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari.

Con la sentenza nella causa *Reyes/Migrationsverket* (C-423/12), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha concluso che per poter essere considerato a carico di un cittadino dell'Unione europea e, dunque, titolare del diritto di soggiorno nello Stato membro, un discendente di età superiore ai 21 anni, cittadino di un Paese terzo, non è tenuto a dimostrare di aver tentato di garantire il proprio sostentamento nello Stato di origine in maniera diversa dal legame di dipendenza e dall'aiuto ricevuto dal cittadino dell'Unione, provando ad esempio di aver cercato inutilmente un'attività lavorativa o di aver richiesto un aiuto per il sostentamento dalle autorità del paese di origine.

La causa fa riferimento ad una richiesta di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di appello svedese a seguito del rigetto notificato dalle autorità per l'immigrazione svedesi ad una cittadina filippina al rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea.

La cittadina filippina aveva richiesto tale rilascio in quanto figlia ultraventunenne di una cittadina tedesca di origini filippine risiedente in Svezia con il marito, cittadino norvegese, ai sensi dell'art. 2 punto 2 lett. c) della direttiva 2004/38.

La Corte di Giustizia europea ha fatto riferimento alla precedente giurisprudenza per cui affinché il discendente diretto di un cittadino dell'Unione, di età pari o superiore a 21 anni, possa essere considerato "a carico" dello stesso, deve essere dimostrata l'esistenza di una reale situazione di dipendenza 'oggettiva' dal cittadino dell'Unione, con conseguente dimostrazione del sostegno materiale fornito da quest'ultimo nello Stato di origine o di provenienza del discendente nel momento in cui questi chiedi il ricongiungimento (sentenza *Jia*, C-1/05). Questo, a prescindere dalle ragioni di tale dipendenza e senza dunque la necessità che il discendente debba dimostrare di avere inutilmente tentato di trovare un'occupazione nel Paese di origine o di provenienza o di far a meno del sostegno materiale del genitore mediante il ricorso a mezzi alternativi di sostentamento quali il ricorso all'assistenza sociale delle autorità del Paese di origine o di provenienza.

Ugualmente, rispondendo ai rilievi mossi dalle autorità dell'immigrazione della Svezia, i giudici di Lussemburgo rilevano come siano irrilevanti le eventuali prospettive del discendente ultraventunenne di ottenere un lavoro nello Stato membro ospitante, che potrebbero ragionevolmente dedursi dalle condizioni di età, stato di salute e qualifica professionale, in quanto la condizione di essere "a carico" prevista dalla norma di cui alla direttiva 2004/38 deve essere verificata nel paese di provenienza dell'interessato, nel momento in cui chiede di ricongiungersi con il cittadino dell'Unione, mentre un'interpretazione diversa risulterebbe irragionevole ed illogica rispetto ai contenuti dell'art. 23 della direttiva, che autorizza espressamente il discendente, qualora benefici del diritto di soggiorno, ad intraprendere un'attività economica a titolo di lavoratore subordinato o autonomo.

Con la sentenza *Onuekwere /Secretary of State for the Home Department UK* (causa C-378/12), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha concluso che i periodi di detenzione trascorsi nello Stato membro ospitante dal cittadino di Paese terzo, familiare del cittadino dell'Unione, non possono essere presi in considerazione ai fini della maturazione del termine di soggiorno continuativo per cinque anni necessario per acquisire lo status di soggiorno permanente previsto dall'art. 16 della direttiva 2004/38. Questo perchè il legislatore dell'Unione ha fatto dipendere l'ottenimento del diritto di soggiorno permanente dall'integrazione dell'interessato nello Stato membro ospitante per cui il soggiorno continuativo di cinque anni necessario per dimostrare detta integrazione non deve basarsi su criteri esclusivamente temporali e spaziali, ma anche su elementi qualitativi che riflettano effettivamente tale integrazione. L'aver subito una condanna ad una pena detentiva senza sospensione dimostra il mancato rispetto da parte dell'interessato dei valori espressi dalla società dello Stato membro ospitante e pertanto detto periodo di detenzione non può essere conteggiato ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, così come interrompe la continuità del medesimo periodo di soggiorno, per cui anche i periodi precedenti e successivi a quello di detenzione non possono essere sommati tra loro per raggiungere il termine necessario per ottenere il soggiorno permanente.

Con la sentenza *M.G. / Secretary of State for the Home Department UK* (causa C-400/12), la Corte di Giustizia europea ha concluso che il periodo di soggiorno continuativo di dieci anni richiesto per la concessione della protezione rafforzata contro l'allontanamento del cittadino dell'Unione di cui all'art. 28 c. 3 lett. a) della direttiva 2004/38 deve essere calcolato a ritroso, a partire dalla data della decisione di allontanamento del cittadino dell'Unione. Ugualmente, per le medesime ragioni, già citate nella sentenza C-378/12, i periodi di detenzione trascorsi dal cittadino dell'Unione non possono essere presi in considerazione ai fini del calcolo del soggiorno di dieci anni, in quanto non riflettono qualitativamente un rapporto di integrazione sociale del cittadino dell'Unione con la società dello Stato membro ospitante. Ugualmente, per le medesime ragioni, tali periodi di detenzione interrompono, in linea di massima, la continuità del soggiorno richiesta ai fini dell'acquisizione del termine per la protezione rafforzata dall'allontanamento, ma pur sempre occorre procedere ad una valutazione complessiva della situazione personale, che tenga conto degli aspetti pertinenti della sua detenzione così come della circostanza che l'interessato abbia soggiornato nello Stato membro ospitante durante i dieci anni precedenti la sua detenzione.

Divieto di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale

1. Diritto antidiscriminatorio: Il congedo matrimoniale previsto da un contratto collettivo di lavoro va esteso anche al lavoratore che contragga un'unione civile con una persona dello stesso sesso

Sentenza della Corte di Giustizia europea sul divieto di discriminazioni basate sull'orientamento sessuale nell'ambito lavorativo (direttiva 2000/78).

La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea dd. 12 dicembre 2013 (causa C-267/12), è reperibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cgue_12122013_267_12.pdf

Con la sentenza dd. 12 dicembre 2013 nella causa *Hay c. Crédit Agricole mutuel* (causa C-267/12), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che viola la direttiva 2000/78 in materia di parità di

trattamento e divieto di discriminazioni fondate tra l'altro sull'orientamento sessuale in materia di occupazione e condizioni di lavoro, una disposizione di legge o contenuta in un contratto collettivo di lavoro che escluda un lavoratore dipendente unito in un patto civile di solidarietà (PACS francese) con una persona del medesimo sesso, dai benefici, segnatamente il congedo straordinario e il premio stipendiale, concessi ai dipendenti in occasione del loro matrimonio, nel momento in cui la normativa nazionale non preveda il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea, tali benefici infatti ricadono nell'interpretazione propria del diritto dell'Unione europea della nozione di 'retribuzione', in relazione alla quale la direttiva 2000/78 esclude ogni possibilità di discriminazione diretta fondata sull'orientamento sessuale che non sia giustificata da motivi di ordine e sicurezza pubblica, prevenzione dei reati e tutela della salute.

Rifacendosi anche alla precedente giurisprudenza nei casi Maruko e Römer, la Corte di Giustizia dell'Unione europea afferma che, relativamente ai benefici relativi alla retribuzione e alle condizioni di lavoro, le coppie dello stesso sesso unite in un patto civile di solidarietà (PACS) si trovano in una situazione analoga e comparabile a quella delle persone unite in matrimonio, in quanto le persone concludendo un PACS si impegnano per organizzare una vita in comune, garantendosi un aiuto materiale ed una assistenza reciproche, non influenzando il fatto che nel confronto tra PACS e istituto del matrimonio, le modalità e gli obblighi reciproci di diritto patrimoniale, di diritto successorio e di diritto di filiazione sono regolati in forme e modalità differenti.

Secondo la Corte di Giustizia europea, inoltre, è influente il fatto che l'istituto del PACS non sia riservato solo alle coppie dello stesso sesso, come invece avviene nel caso dell'unione registrata in Germania, in quanto i benefici in questione erano collegati all'istituto del matrimonio, istituto al quale, nella legislazione nazionale francese, le coppie tra persone dello stesso sesso non potevano allora accedere al contrario di quelle tra persone del sesso opposto.

NEWS ITALIA

1. Quasi uguali. Lombardia, Pediatra per i figli di stranieri irregolari: con la circolare applicativa il diritto diventa effettivo.

Il testo della circolare della Regione Lombardia è leggibile al link: http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/Regioni-e-Aziende/circolare.pdf?uuid=8a36dc36-8364-11e3-8250-24a924c6760a

I minori stranieri con meno di 14 anni, con genitori immigrati senza permesso di soggiorno, possono ora iscriversi al Servizio Sanitario Regionale della Lombardia. Il diritto all'iscrizione vale anche per i minori comunitari i cui genitori non siano iscritti all'anagrafe.

Lo stabilisce una circolare che è stata oggi diramata a tutte le Asl regionali, con cui si dà attuazione a quanto previsto nelle Linee Guida sulla sanità regionale presentate lo scorso dicembre dalla regione Lombardia a seguito della Causa di discriminazione promossa contro la Regione da Asgi, Avvocati Per Niente, Naga E Anolf – Cisl.

“Dopo aver letto le Linee guida regionali, avevamo segnalato la clamorosa mancata previsione, tra i beneficiari, dei minori figli di cittadini comunitari privi di iscrizione anagrafica (e dunque “irregolari”) che non possono essere esclusi dall'accesso ai servizi sanitari, oltre a diversi punti che andavano chiariti, come la necessità di prevedere l'obbligo del pediatra di accettare la visita, la definizione di chiare modalità di accesso agli ambulatori e di rilascio del codice fiscale” affermano le associazioni ricorrenti Asgi, Avvocati Per Niente, Naga e Anolf – Cisl. Questi rilievi sono stati finalmente recepiti nella circolare.

“Non possiamo non rilevare però la permanenza di un principio di non- eguaglianza: i minori saranno iscritti al Sistema Sanitario Regionale, ma non sarà loro assegnato il Pediatra di libera Scelta, contrariamente a quanto avviene per i minori italiani. Stiamo riflettendo se proseguire la causa su questo punto che riteniamo molto rilevante sia in termini di efficacia dell’applicazione della circolare che di effettiva garanzia di un diritto e di una continuità assistenziale.”

Grazie alle indicazioni recepite dalla circolare, dunque, dal 23 gennaio i genitori possono recarsi in una Asl che, accertati i dati anagrafici del minore e la sua età “nei modi resi possibili dalle singole circostanze e secondo canoni di buon senso pratico “, rilascerà un documento cartaceo con il quale gli stessi potranno recarsi da qualsiasi pediatra (eventualmente anche sempre dallo stesso, senza un limite massimo di visite) che fornirà la prestazione e verrà poi pagato direttamente dalla Regione. La circolare conferma inoltre che i minori stranieri, come gli italiani, potranno accedere direttamente agli ambulatori pediatrici senza impegnativa del pediatra.

“Vigileremo sull’effettività del diritto e sull’applicazione corretta delle procedure per promuovere la più completa attuazione dell’accordo Stato Regioni in materia di assistenza sanitaria agli stranieri, già sottoscritto da tutte le Regioni italiane, compresa la Lombardia” ricordano le Associazioni alla Regione che proprio su questo punto hanno promosso una causa per discriminazione contro la Regione.

2. Emilia Romagna - Pediatra di libera scelta anche ai figli di migranti senza permesso di soggiorno

Lo prevede una delibera della Giunta regionale che da attuazione ad un Accordo Stato-Regioni del dicembre 2012. La delibera si occupa anche dei cittadini dell’Unione europea.

Il testo della delibera della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna (Dgr n. 2099/2013) è leggibile al link: http://www.saluter.it/documentazione/leggi/regionali/delibere/dgr%202099_2013.pdf

Il testo della circolare applicativa n. 2/2014 è leggibile al link: http://www.saluter.it/documentazione/leggi/regionali/circolari1/Circolare_2_2014.pdf

Il pediatra di libera scelta anche per i bambini figli di persone immigrate senza permesso di soggiorno. La scelta del pediatra è a tempo determinato, con validità annuale dal momento dell’iscrizione ed è rinnovabile di anno in anno fino al compimento del 14° anno di età, purché il bambino sia presente nel territorio regionale.

La novità è stata introdotta da una delibera della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna (n. 2099/2013) in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 che prevede a carico delle Regioni la realizzazione di iniziative più efficaci nel garantire alle persone straniere presenti sul territorio nazionale uniformi percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie. In particolare, con riferimento alle persone straniere non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, l’accordo indica l’iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario regionale per i figli minori presenti sul territorio e la possibilità che le Regioni possano prevedere l’assegnazione del pediatra di libera scelta.

Le eventuali prescrizioni del pediatra si applicano alle prestazioni sanitarie effettuate esclusivamente nelle strutture sanitarie pubbliche dell’Emilia-Romagna e all’assistenza farmaceutica.

Sempre in riferimento all’Accordo del 2012, la delibera stabilisce altresì nei confronti dei cittadini comunitari che hanno la residenza anagrafica in Emilia-Romagna, in alternativa al contratto di assicurazione sanitaria, la possibilità di iscriversi al Servizio sanitario attraverso il versamento di un contributo. L’iscrizione ha validità annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva. Per i cittadini comunitari iscritti ad un corso di studio, ai fini dell’iscrizione volontaria si prescinde dal requisito della residenza, essendo sufficiente la dichiarazione di domicilio.

A garanzia di queste prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nei Livelli essenziali di assistenza, la Regione Emilia-Romagna per quest'anno ha stanziato la somma di 1 milione di euro.

Fonte : Regione Emilia Romagna (<http://www.saluter.it/news/regione/pediatra-di-libera-scelta-anche-ai-figli-di-migranti-senza-permesso-di-soggiorno>).

NEWS EUROPA

1. Commissione europea: Adottata la terza relazione sullo stato di attuazione delle direttive europee antidiscriminazione

Il documento illustra le questioni aperte relative all'attuazione della normativa europea antidiscriminatoria alla luce anche della giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Commissione europea, Relazione sull'applicazione della direttiva 2000/43 e della direttiva 2000/78 (COM 2014 -2 final), leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/commissione_eu_17012014.pdf

Il 17 gennaio 2014 la Commissione europea ha adottato la sua relazione sullo stato di attuazione della direttiva sulla parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza (n. 2000/43) e della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (n. 2000/78) nei 28 Stati membri dell'UE.

La relazione della Commissione europea sull'attuazione delle direttive antidiscriminazione constata che tutti i 28 Stati membri dell'UE hanno recepito le direttive e hanno sviluppato una certa competenza nella materia. La Commissione si concentra pertanto nella sua relazione sull'applicazione delle direttive da parte degli Stati membri, nonché sull'interpretazione delle norme contenute nelle direttive da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea e dei tribunali nazionali. La relazione individua anche le sfide che permangono in taluni paesi membri, come la mancanza di conoscenza diffusa dei contenuti della direttiva, la scarsità di casi di discriminazione segnalati alle autorità nazionali anti-discriminazione oppure sottoposti alle procedure giudiziarie, la mancata raccolta sistematica di dati e i problemi in materia di accesso alla giustizia per le vittime di discriminazione. Inoltre, una sfida importante riguarda i rimedi e le sanzioni previste nei casi in cui viene constatata una discriminazione, in quanto questi non sempre sembrano soddisfare i requisiti di efficacia, dissuasività e proporzionalità, come imposto dalle direttive.

2. Rapporto della Commissione europea sull'attuazione da parte degli Stati membri della Decisione-quadro 2008/913 sulle norme penali di contrasto alle espressioni di razzismo e xenofobia

Diversi Stati membri, tra cui l'Italia, non hanno ancora pienamente recepito le disposizioni della decisione-quadro europea.

Il Rapporto della Commissione europea sull'attuazione della Decisione-quadro del Consiglio Europeo n. 2008/913/GAI sul contrasto penale al razzismo è reperibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/comm_eu_relazione_27012014_2008_913.pdf

Il 27 gennaio scorso, la Commissione europea ha diffuso un proprio rapporto che intende fare il punto sull'implementazione da parte degli Stati membri della Decisione-quadro europea n. 2008/913/GAI sulla lotta penale a certe forme ed espressioni di razzismo e xenofobia.

Tale decisione-quadro è stata adottata dal Consiglio europeo il 28 novembre 2010 al fine di favorire una legislazione penale comune agli Stati membri UE per combattere i fenomeni del razzismo e della xenofobia, nel quadro della tutela dei diritti fondamentali alla libertà di espressione e associazione.

Gli Stati membri dell'Unione europea erano obbligati a recepire nei loro ordinamenti penali interni entro il 28 novembre 2010 le previsioni contenute nella Decisione-quadro europea. Quest'ultima ha previsto che allo scadere dei primi tre anni dal termine di recepimento, la Commissione europea avrebbe stilato una relazione per valutare il grado di recepimento delle previsioni. La Commissione europea ha stilato la propria relazione sulla base delle informazioni inviate dagli Stati membri, nonché di uno studio commissionato dalla Commissione medesima (Study on the legal framework applicable to racist or xenophobic hate speech and hate crime in the EU member States – JUST/2011/EVAL/FW/0146/A4).

Con riferimento ai reati di 'hate speech', la Decisione-quadro europea prevede che gli Stati membri puniscano l'incitamento pubblico alla violenza o all'odio diretto verso singoli o a gruppi di persone definiti con riferimento alla razza, al colore della pelle, alla discendenza, alle origini etniche o nazionali. Ugualmente, la Decisione-quadro prevede che gli Stati membri includano nel loro ordinamento penale disposizioni volte a proibire l'apologia, la negazione, o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e di guerra, inclusi quelli commessi dalle potenze dell'Asse nel corso del II conflitto mondiale e definiti dal tribunale internazionale costituito in base agli Accordi di Londra dell'8 agosto 1945.

Con riferimento agli 'hate crimes', la Decisione-quadro europea prevede che gli Stati membri assicurino che nella propria legislazione penale le motivazioni razziste e xenofobe vengano considerate circostanze aggravanti del reato commesso oppure che siano prese in considerazione nella determinazione della pena.

Con riferimento al primo aspetto, il rapporto della Commissione evidenzia come molto Stati membri dell'Unione europea, tra cui l'Italia, non abbiano ancora adottato misure penali volte a reprimere penalmente il 'negazionismo' ovvero l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dell'Olocausto quale espressione di antisemitismo. Un altro rilievo critico nei confronti della legislazione italiana, contenuto nella relazione della Commissione europea, riguarda le norme sull'esercizio della giurisdizione penale, che limiterebbero il perseguimento dei reati di 'hate speech' alle sole fattispecie commesse entro il territorio nazionale, e non anche ai fatti commessi al di fuori del territorio nazionale dai propri cittadini; il che costituirebbe un ostacolo alla repressione penale dei reati di diffusione e disseminazione dell'odio razziale commessi via internet.

Il rapporto della Commissione europea suggerisce anche alcune buone prassi per rendere effettiva l'applicazione della normativa penale in materia di contrasto dei reati a sfondo razzista o xenofobo. Tra queste vengono indicate la costituzione di speciali unità di polizia e di appositi uffici presso i Pubblici Ministeri, una formazione specifica rivolta a poliziotti, giudici e pubblici ministeri, una maggiore cooperazione internazionale volta in particolare a combattere la diffusione dell'odio razziale via internet, lo sviluppo di programmi di sostegno e protezione delle vittime, un sistema organizzato, coerente ed uniforme a livello europeo per la raccolta di dati affidabili sui casi segnalati, sulle denunce presentate, sul loro esito nel corso dei procedimenti di polizia e giudiziari.

Il rapporto della Commissione europea inoltre sottolinea la particolare necessità di contrastare espressioni di razzismo e xenofobia da parte di leader politici ed istituzionali in quanto tali espressioni possono legittimare e condonare il razzismo e la xenofobia, contribuendone in maniera decisiva alla loro diffusione nella società più in generale.

La Commissione europea ha quindi annunciato che nel corso del 2014 intratterà delle consultazioni a livello bilaterale con gli Stati membri al fine di assicurare una piena e corretta trasposizione delle norme contenute nella Decisione-quadro.

3. Pubblicata sulla G.U. dell'Unione europea la raccomandazione del Consiglio europeo sulle politiche nazionali per un'effettiva integrazione socio-economica delle comunità Rom *Primo strumento giuridico dell'UE per l'inclusione dei Rom.*

Il testo ufficiale della Raccomandazione del Consiglio europeo del 9.12.2013 sulle misure per l'effettiva integrazione dei Rom negli Stati membri è reperibile al link:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/guue_24122013.pdf

I 28 Stati membri dell'Unione europea si sono impegnati ad attuare una serie di raccomandazioni della Commissione europea per accelerare l'integrazione socioeconomica delle comunità Rom. La raccomandazione del Consiglio è stata adottata all'unanimità dai ministri, riuniti in sede di Consiglio, meno di sei mesi dopo la presentazione della proposta della Commissione (IP/13/607, MEMO/13/610) e trova ora pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (serie C-378/1, pag. 1). Si tratta del primo strumento giuridico dell'UE per l'inclusione dei Rom. La raccomandazione, adottata il 9 dicembre scorso, contiene orientamenti specifici per aiutare gli Stati membri a prendere misure mirate per colmare il divario fra i Rom e il resto della popolazione. Per realizzare le azioni previste su istruzione, occupazione, assistenza sanitaria e alloggio, si chiede agli Stati membri di stanziare a favore dell'inclusione dei Rom non solo fondi dell'UE ma anche fondi nazionali e del terzo settore. La Commissione riferirà nuovamente sui progressi degli Stati membri nella primavera del 2014. La risoluzione dovrebbe essere approvata all'inizio del 2014 dal Parlamento europeo che, pur non essendo formalmente tenuto a votare sulla questione, ha appoggiato la raccomandazione. Gli Stati membri possono utilizzare i fondi strutturali dell'UE per finanziare progetti che, complessivamente, nel periodo 2007-2013, sono stati di 26,5 miliardi di euro, non totalmente riservati alle comunità Rom, ma a tutti i gruppi socialmente esclusi. Per avere un quadro più chiaro della situazione, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di predisporre punti di contatto nazionali che agevolino la programmazione dell'uso dei fondi, in collaborazione con le autorità locali e regionali.

Per ulteriori informazioni:

Proposta di raccomandazione del Consiglio:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_460_en.pdf

Relazione 2013 della Commissione:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_454_en.pdf

Commissione europea – Rom:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_it.htm

RAPPORTI E DOCUMENTI

1. Italian Anti-Discrimination Legal Framework. State of affairs up to 1 January 2013. Report by Prof. Chiara Favilli, member of European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field.

Per scaricare i report sulla legislazione antidiscriminatoria di ciascuno dei 28 Paesi UE, nonché dei Paesi candidati e dei Paesi membri dell'AEE, vai al link: <http://www.migpolgroup.com/portfolio/country-reports-measures-combat-discrimination-2012/>

These national reports are drafted for the European Network of Legal Experts in the non-discrimination field (on the grounds of race or ethnic origin, age, disability, religion or belief and sexual orientation), established and managed by the Migration Policy Group and Human European Consultancy.

They are produced as part of a study into measures to combat discrimination in the EU Member States, funded by the European Community Programme for Employment and Social Solidarity – PROGRESS (2007-2013). The reports provide an overview of the state of transposition and implementation of the EU anti-discrimination Directives in each country up to 1 January 2013. There is one report for each of the 28 EU Member States, the candidate countries and the EEA countries.

The European Network of Legal Experts in the Non-discrimination Field was set up in order to provide the Commission with independent information and advice on the transposition of the Directives into national law, their practical implementation, the national initiatives in the field of anti-discrimination legislation and related policy developments, the impact of national court rulings that have the effect of establishing jurisprudence on the level of protection against discrimination provided by national law, the potential conformity of national developments with the requirements of Community law and the impact of judgments of the European Court of Justice and the European Court of Human Rights on national law.

2. European Network of Legal Experts in the Non-discrimination field, “Reasonable accommodation beyond disability in Europe?”.

Reasonable accommodation beyond disability in Europe (full text of the report in English language) available at link: <http://www.non-discrimination.net/content/media/Reasonable%20Accommodation%20EN.pdf>

The European Network of Legal Experts in the Non-discrimination field has published a new thematic report entitled “Reasonable accommodation beyond disability in Europe?”. The authors, Emmanuelle Bribosia and Isabelle Rorive, provide an extensive analysis of the concept of reasonable accommodation, which implies that an accommodation of the physical, social or normative environment is sometimes necessary to allow individuals with certain personal characteristics to access opportunities, goods and services on an equal footing with those who do not possess the specific characteristic. Under EU law the duty to provide such accommodation is currently limited to the ground of disability, and the authors examine to what extent it can be and has been extended to other grounds of discrimination.

The report demonstrates how the concept was developed in the United States and in Canada before analysing the case-law of the European Court of Human Rights as well as EU law. Finally, the authors examine how some EU Member States already impose a duty to accommodate other grounds than disability, such as race/ethnic origin and religion or belief. Based on their extensive analysis of the duty as it has been conceptualised in North American and European law, the authors provide an analysis of how reasonable accommodation can be successful beyond the ground of disability.

3. Situation testing on racial discrimination in private education . A research carried out in France / La discrimination à l’entrée des établissements scolaires privés . Les résultats d’une expérience contrôlée en France, TEPP Rapport de Recherche, Paris, janvier 2014

TEPP Rapport de recherche, La discrimination à l’entrée des établissements scolaires privés . Les résultats d’une expérience contrôlée (téléchargez au lien : http://www.tepp.eu/images/stories/LdP_TB_PP__RR13-10.pdf)

Researchers in France have tested the registration of pupils in private education establishments, using two fictive fathers who contacted more than 4000 such (catholic) establishments wanting to register their

children, one of them having a traditionally French sounding name and the other with a North-African sounding name. The *results* of the situation testing showed the existence of racial discrimination as the latter of the two fathers received less answers in general and the answers he did receive were less often positive. In addition, the father of 'French' origin received more firm positive answers than the 'North African' father, who was more often told that he needed to come in for an interview before the child could be registered.

More info: <http://www.migpolgroup.com/situation-testing-racial-discrimination-private-education/>

4. Migration Policy Group, Promoting the implementation of European Union equality and non-discrimination standards in the programming and implementation of structural funds with respect to Roma

The Report: Promoting the implementation of European Union equality and non-discrimination standards in the programming and implementation of structural funds with respect to Roma, can be downloaded at the link: http://www.migpolgroup.com/wp_mpg/wp-content/uploads/2014/02/Promoting-EU-Non-discrimination-and-Equality-standards-in-the-programming-and-implementation-of-Structural-Funds-with-respect-to-Roma_layout-FINAL.pdf

MPG was commissioned by the Making the Most of European Union Funds for Roma Program of the Open Society Foundations to carry out research and make recommendations regarding the principles of non-discrimination and equality in the programming and implementation of structural funds with a particular focus on the Roma, Europe's largest ethnic minority community. The desk research covered five countries: Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Romania and Slovakia, while the Czech Republic was not included in the field research.

The report analyses how these Member States comply in practice with their obligations under Article 16 of the General Regulation on Structural Funds with respect to the Roma. It recommends that Roma mainstreaming should be developed on par with gender mainstreaming and accorded the same level of vigilance. The report aims at reconciling the policy and legal discourses relating to the principle of equal treatment and proposes a working definition of the duty to desegregate in the framework of EU programming and monitoring. It argues that such duty can effectively address the shortcomings identified in 2000, when the Racial Equality Directive was adopted.

CORSI DI FORMAZIONE, SEMINARI E CONVEGNI

1. Trier (Germania): Seminari sul diritto antidiscriminatorio dell'Unione europea organizzati dall'Accademia di diritto europeo (ERA) di Trier (Germania). Calendario per l'anno 2014.

Tre seminari rivolti rispettivamente ad avvocati, consulenti legali e dell'associazionismo, a professori e ricercatori universitari e giudici e personale giudiziario, previsti tra settembre e dicembre 2014. Seminari gratuiti rivolti ad avvocati, operatori giuridici e dell'associazionismo, giudici e personale giudiziario, docenti e ricercatori universitari nell'ambito del Programma europeo PROGRESS e dedicati alle direttive europee sulla parità di trattamento ed il divieto di discriminazioni (direttiva 2000/43 - direttiva "razza" e 2000/78 - direttiva "occupazione"). Programma in lingua inglese ed in altre lingue europee (il seminario rivolto al personale giudiziario anche in lingua italiana). Previsto il rimborso delle spese di viaggio.

Consultabile sul sito web dell'Accademia di Diritto europeo (ERA) di Trier (Germania) il calendario dei seminari di formazione (*link: <http://www.era-comm.eu/anti-discr/events.html>*) sul diritto europeo in materia di parità di trattamento e divieto di discriminazioni fondate sull'elemento etnico-razziale (direttiva 2000/43) e sul divieto di discriminazioni nel settore dell'occupazione (direttiva 2000/78). Tre sono le tipologie di seminario a seconda della categoria professionali cui sono destinati: avvocati, operatori giuridici e dell'associazionismo, giudici e personale giudiziario, docenti e personale universitario. Con l'ausilio di esperti qualificati provenienti dal mondo accademico e delle Autorità nazionali anti-discriminazioni, i seminari intendono presentare i contenuti e le principali questioni interpretative relative alle direttive europee in materia di parità di trattamento e divieto di discriminazioni, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea. I seminari si svolgono in lingua inglese ed alternativamente anche in una delle altre lingue europee più diffuse (francese, tedesco, spagnolo, italiano).

I seminari sono gratuiti. La scelta dei partecipanti avviene sulla base di una selezione delle domande presentate. Ai candidati selezionati viene garantito l'alloggio presso l'albergo affiliato all'ERA, nonché il rimborso delle spese di viaggio.

Per ulteriori informazioni sui contenuti dei seminari, le modalità e i moduli per la presentazione delle candidature per la partecipazione, si può visitare il sito web dell'ERA: <http://www.era-comm.eu/anti-discr/home.html>

L'Accademia di diritto europeo di Trier organizza anche seminari gratuiti per avvocati, consulenti legali, personale giudiziario ed universitario in materia di diritto europeo sulla parità di trattamento ed il divieto di discriminazioni di genere, sul divieto di discriminazioni fondate sulla disabilità nel diritto europeo e internazionale (Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità).

Info: www.era.int

LIBRI E RIVISTE

1. Stella Coglievina, *Diritto antidiscriminatorio e religione. Uguaglianza, diversità e libertà religiosa in Italia, Francia e Regno Unito*, Libellula Edizioni - Tricase (LE) 2013 - collana e-*Reprint* - Nuovi studi di diritto ecclesiastico e canonico - serie: Nuovi Itinerari, n. 5, p. 286 - isbn: 978 88 6735 1596 € 16 - isbn (versione ebook): 978 88 6735 1602 € 1,99

Introduzione: Il recente affermarsi del “diritto antidiscriminatorio” ha favorito l’introduzione negli ordinamenti giuridici europei di concetti e strumenti normativi per un intervento efficace sui problemi della diversità e la promozione della parità. Nel quadro del crescente pluralismo, anche religioso, delle società europee si colloca l’intervento dell’Unione europea, in particolare con la direttiva n. 2000/78 sulla parità nell’ambito del lavoro. Il volume, a partire dalla cornice concettuale disegnata dal diritto europeo, affronta l’applicazione della direttiva in tre Stati paradigmatici (Italia, Francia e Regno Unito), analizzando il ruolo dei divieti di discriminazione diretta e indiretta per la tutela della libertà religiosa dei lavoratori in contesti di differenze etniche e confessionali. Nella diversità di tradizione giuridica propria dei tre Stati, il diritto antidiscriminatorio, strumento imprescindibile per la gestione delle diversità, traccia percorsi comuni di lettura delle odierne vicende della tutela del diritto di libertà religiosa in Europa.

INDICE

Premessa

Laura Castelvetri, p. 9

Introduzione, p. 11

Parte I

Il livello europeo. Divieti di discriminazione, libertà religiosa e diritti

Capitolo I

Diritto antidiscriminatorio e libertà religiosa nel diritto dell'Unione europea, p. 17

1. Diritti, libertà religiosa e non discriminazione come principi generali del diritto dell'Unione, p. 17

1.1. Diritti fondamentali, p. 19

1.2 Libertà religiosa, p. 25

1.3 Non discriminazione, p. 27

2. I diritti fondamentali nella revisione dei trattati. La libertà religiosa tra dimensione individuale e status delle confessioni religiose, p. 33

2.1 Da Maastricht a Nizza. Il rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali nell'Unione europea, p. 33

2.2 I Fattore religioso e diritto dell'UE: il quadro normativo dopo il Trattato di Lisbona, p. 38

3. L'approvazione delle direttive 2000/43 e 2000/78, p. 48

4. Struttura e obiettivi delle direttive, p. 54

Capitolo II

Il diritto antidiscriminatorio europeo e la religione. Nozioni e nuovi strumenti, p. 57

1. Il quadro concettuale del diritto antidiscriminatorio: tra standard europei e tradizioni costituzionali degli Stati, p. 57

1.1. La nozione di discriminazione diretta e indiretta, p. 57

1.2. Molestie e ordine di discriminare, p. 68

1.3. Il diritto antidiscriminatorio e le diversità: le azioni positive, p. 72

2. Una definizione di religione? I confini applicativi dei divieti di discriminazione, p. 79

3. Le eccezioni al divieto di discriminazione religiosa. Requisiti occupazionali e organizzazioni di tendenza, p. 83

4. I mezzi di ricorso e di esecuzione, p. 91

4.1. Mezzi di ricorso e aspetti processuali, p. 91

4.2 Mezzi di esecuzione e di prevenzione delle discriminazioni, p. 95

5. La realizzazione degli obiettivi della direttiva, tra intervento sovranazionale e competenze statali, p. 97

Parte II

Il livello nazionale. Diritto antidiscriminatorio e libertà religiosa in Italia, Francia e Regno Unito

Capitolo III

Dai principi alle norme. Uguaglianza e divieti di discriminazione in tre modelli nazionali di libertà religiosa, p. 101

1. Dall'uguaglianza alla non discriminazione, p. 102

1.1 La distinzione tra principio di uguaglianza e divieti di discriminazione: differenza tra ordinamenti di *civil law* e di *common law*, p. 103

1.2 I significati dell'uguaglianza, p. 109

1.3 Tre modelli di uguaglianza e la libertà religiosa, p. 114

1.4 I tre modelli di uguaglianza di fronte al diritto antidiscriminatorio europeo, p. 127

2. Il diritto antidiscriminatorio nella sua patria. L'attuazione della direttiva 2000/78 nel Regno Unito, p. 129

2.1 Il quadro normativo prima delle direttive. L'assenza del divieto di discriminazione religiosa, p. 129

2.2 I concetti nell'esperienza britannica: dal modello per il diritto UE agli sviluppi successivi, p. 136

3. L'attuazione in Francia. Gli obblighi sovranazionali e le resistenze interne, p. 142

3.1 Le fasi dell'attuazione, p. 142

3.2 Le nozioni europee nella patria dell'*égalité*, p. 149

4. L'attuazione in Italia. Gli obblighi sovranazionali e le disattenzioni interne, p. 155

4.1 Tra vecchio e nuovo diritto antidiscriminatorio, p. 155

4.2 I concetti del diritto antidiscriminatorio nel modello italiano di uguaglianza: tra attenzione per le diversità e disattenzione per gli strumenti europei, p. 161

4.3 Discriminazione religiosa e diritto penale: un ulteriore ambito di tutela?, p. 168

5. Tre modelli di uguaglianza, un solo modello di antidiscriminazione?, p. 174

6. Dove i modelli si distinguono: requisiti occupazionali e organizzazioni di tendenza, p. 177

6.1 La questione dei requisiti occupazionali, p. 177

6.2 L'applicazione della deroga ex art. 4.2 della direttiva: le organizzazioni di tendenza, p. 184

Capitolo IV

Dalle norme alla prassi. La non discriminazione e la tutela della libertà religiosa, p. 197

Sezione I

I divieti di discriminazione e la libertà religiosa nella giurisprudenza, p. 197

1. Introduzione, p. 197

2. La giurisprudenza sulla discriminazione religiosa nei due Paesi di *civil law*, p. 200

2.1. L'applicazione dei divieti di discriminazione nel modello di uguaglianza formale francese, p. 200

2.2. La HALDE, p. 212

- 2.3. L'Italia e l'applicazione disattenta dei divieti di discriminazione, p. 214
3. L'applicazione dei divieti di discriminazione nel sistema britannico di *common law*, p. 228
3.1. La giurisprudenza sulle discriminazioni religiose e il modello di uguaglianza e diversità, p. 228
3.2. Visioni religiose e orientamento sessuale: gli accomodamenti negati, p. 238
4. L'applicazione del divieto di molestie, p. 243
5. L'applicazione dei divieti di discriminazione nei tre modelli nazionali di uguaglianza: quale impatto per la libertà religiosa?, p. 247

Sezione II

- La gestione delle diversità religiose oltre i divieti di discriminazione, p. 253
6. Gli accomodamenti ragionevoli e le azioni positive, p. 254
6.1 Gli accomodamenti in materia religiosa, tra teoria e prassi, p. 254
6.2 Le azioni positive per la religione nell'*Equality Act 2010*, p. 257
7. Gli *equality duties*. Verso una funzione preventiva del diritto antidiscriminatorio, p. 260

Bibliografia, p. 265

2. Fabio Spitaleri (a cura di), L'eguaglianza alla prova delle azioni positive, Giappichelli editore, 2013, - pp. XVI-256 - € 30,00 - ISBN 978•88•3487948•1

Indice:

Introduzione (F. Spitaleri). – Abbreviazioni delle Riviste. – I. Passato, presente e futuro delle azioni positive: esperienze nazionali a confronto. – II. Le azioni positive in Europa: diritto dell'Unione europea e Cedu. – III. L'idea di donna nelle azioni positive. – Indice della giurisprudenza. – Notizie sugli autori

Newsletter a cura di Walter Citti, del servizio di Supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, Progetto ASGI finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS.

ASGI sede di Trieste, tel. – fax: 040 368463 e-mail: antidiscriminazione@asgi.it ; ASGI sede legale: via Gerdil, 7 – 10152 Torino, tel. – fax: 011 4369158, www.asgi.it ; ASGI sede amministrativa: via S. Francesco d'Assisi, 39 – 33100 Udine – Tel. Fax: 0432507115.